

PARTE III.12. K

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo di cui al punto IV.K degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013¹

1. TIPO DI AIUTI

A. Aiuto ai produttori primari

1.1. Tipo di aiuti finanziati dal regime di sostegno/dalla singola misura:

☐ istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;

☐ prestazione di servizi aziendali ausiliari;

☒ servizi di consulenza forniti da terzi;

☒ organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere;

☒ diffusione di conoscenze scientifiche;

- per questo aiuto, potete confermare che non sono menzionate le singole società, i marchi o l'origine – fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006² e agli articoli 54-58 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo³, purché i riferimenti corrispondano esattamente a quelli registrati dalla Comunità?

☒ sì ☐ no

☒ informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi proposti per essi;

¹ GU C ...

² Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

³ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005.

- per questo aiuto, potete confermare che non sono menzionate le singole società, i marchi o l'origine – fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 e agli articoli 54-58 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁴, purché i riferimenti corrispondano esattamente a quelli registrati dalla Comunità?

☒ sì ☐ no

☒ pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto;

- per questo aiuto, potete confermare che le informazioni e la presentazione sono neutre e che tutti i produttori interessati hanno le stesse opportunità di figurare nelle pubblicazioni?

☒ sì ☐ no

1.2. Descrivere le misure previste:

Si tratta di azioni finalizzate alla divulgazione di conoscenze scientifiche e all'informazione sulle caratteristiche oggettive dei prodotti, i metodi e i territori di produzione, svolte in ambito nazionale ed internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione europea che nei paesi terzi.

Il regime di aiuto si applica alle seguenti tipologie di attività:

- a) Realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto
In particolare, si prevede la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, brochure, depliant e altro materiale di comunicazione, a carattere tecnico-informativo e scientifico su supporto cartaceo, audiovisivo, multimediale, gadget e oggettistica promozionale.
- b) Azioni di diffusione di conoscenze scientifiche e di informazione sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti.
Rientrano in questa voce le attività divulgative e di informazione, quali eventi di presentazione e convegni, finalizzate a far conoscere le caratteristiche oggettive dei prodotti di qualità e dei prodotti generici e i loro benefici nutrizionali, senza che siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine, a meno non si tratti di prodotti certificati a livello comunitario.

⁴ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

- c) Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.

In particolare, rientrano in questa tipologia di attività, l'organizzazione e/o partecipazione a:

- eventi, seminari, incontri tecnici di lavoro e conferenze stampa
- fiere ed eventi sul territorio a carattere istituzionale
- fiere ed eventi mediante una collettiva di imprese, che vi partecipano anche attraverso la vendita dei loro prodotti.

- d) Azioni nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi di opinione, ricerche di mercato. Rientrano in questa voce gli incoming e gli educational rivolti a giornalisti e opinion leader.

- e) Servizi di consulenza

Rientrano in questa voce i servizi di consulenza, in particolare finalizzati all'attività di internazionalizzazione delle imprese, forniti da terzi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

1.3. Gli aiuti per le misure sopra menzionate saranno concessi a favore di grandi imprese?

☐

sì

☒

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 106 degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di grandi imprese per le misure sopra menzionate.

B. Aiuto alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1.4. Tipo di aiuti finanziati dal regime di sostegno/dalla singola misura:

X servizi forniti da consulenti esterni che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connessi con le spese di funzionamento correnti dell'impresa;

X prima partecipazione a fiere e saloni;

Descrivere le misure previste:

Le misure previste per le aziende operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono le stesse previste per i soggetti di cui al paragrafo A (Produttori primari) e descritte al paragrafo 1.2

1.5. Gli aiuti per le misure sopra menzionate saranno concessi a favore di grandi imprese?

☐

sì

☒

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 106 degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di grandi imprese per le misure sopra menzionate.

C. Aiuto ai produttori primari e alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per la divulgazione di nuove tecniche

1.6. L'aiuto verrà concesso a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi?

☐

sì

☒

no

1.7. In caso affermativo, descrivere chiaramente il progetto indicandone gli aspetti innovativi e specificando l'interesse pubblico che giustifica la concessione dell'aiuto:

.....
.....

1.8. Il progetto rispetta le seguenti condizioni?

Il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota si limitano allo stretto necessario per la corretta sperimentazione?

☐

sì

☐

no

I risultati del progetto pilota verranno resi pubblici?

☐

sì

☐

no

2. SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DELL'AUTO

A. Aiuto ai produttori primari

2.1. Per quanto riguarda l'istruzione generale e la formazione, i costi ammissibili comprendono unicamente le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, alle spese di viaggio e di soggiorno e ai costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore?

☐

sì

☐

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 104 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../... della Commissione⁵, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

⁵ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33-42).

- 2.2. Per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese ammissibili includono unicamente le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie?

☐

sì

☐

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../... della Commissione, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

- 2.3. Per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ad attività che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità)?

X

sì

☐

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../... della Commissione, non possono essere autorizzati gli aiuti destinati a coprire attività continuative o periodiche o connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

- 2.4. Nel caso dell'organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere, le spese ammissibili comprendono esclusivamente: le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 euro per premio e per vincitore?

X

sì

☐

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../... della Commissione, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

- 2.5. Indicare l'intensità dell'aiuto ...**100%**.....

- 2.6. L'aiuto comporta pagamenti diretti ai produttori?

☐

sì

X

no

Si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../... della Commissione, gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai produttori.

B. Aiuto alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

- 2.7. Per quanto riguarda i servizi forniti da consulenti esterni, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ad attività che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connesse con le spese di funzionamento correnti dell'impresa?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento 70/2001 della Commissione (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca), gli aiuti destinati a coprire servizi continuativi o periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, non possono essere autorizzati.

- 2.8. Per quanto riguarda la partecipazione a fiere e mostre, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ai costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand e riguardano soltanto la prima partecipazione di un'azienda a una fiera o mostra particolare?

☒ sì ☐ no

In caso di risposta negativa si ricorda che non può essere autorizzata la copertura di costi diversi da quelli di cui al punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento 70/2001 (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca).

- 2.9. Indicare l'intensità dell'aiuto:**50%**..... (massimo: 50%).

Si ricorda che, ai sensi del punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento 70/2001 (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca), non possono essere autorizzati tassi di aiuto superiori al massimale sopra indicato.

C. Aiuto ai produttori primari e alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per la divulgazione di nuove tecniche

- 2.10. Per quanto riguarda le attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi, potete confermare che l'importo totale dell'aiuto concesso a una determinata azienda per tali progetti non supererà un massimo di 100 000 euro sull'arco di tre esercizi finanziari?

☐ sì ☐ no

- 2.11. Indicare l'intensità dell'aiuto

3. BENEFICIARI

3.1. Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

- ☒ agricoltori;
- ☒ associazioni di produttori;
- ☒ altri (specificare):
 - ☒ Aziende operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
 - ☒ Associazioni di produttori operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

3.2. Se gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto:

3.2.1. Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

☒ sì ☐ no

3.2.2. Qualora il supporto tecnico sia fornito da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

☐ sì ☒ no

3.2.3. Il contributo dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

☒ sì ☐ no